



*Al Sottosegretario di Stato alle politiche agricole  
alimentari, forestali e del turismo*

D.M. n. 407/2019 – atto di indirizzo esplicativo.

In relazione alle segnalazioni formalmente pervenute allo Scrivente in queste ore, successivamente alla pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero ed alla conseguente diffusione del decreto n. 407/2019, al fine di sgomberare il campo da ogni dubbio applicativo, si forniscono i seguenti chiarimenti.

A) con riguardo all'articolo 2, comma 4 (fermo tecnico):

1) oltre al sabato e alla domenica, anche i giorni festivi sono soggetti al fermo tecnico;

2) in coincidenza di tali festività, con specifico provvedimento direttoriale, può essere autorizzato lo svolgimento dell'attività di pesca in deroga, fermo restando l'obbligo di effettuare il recupero secondo termini e modalità indicati di volta in volta.

B) con riguardo all'articolo 2, comma 10: in coerenza con quanto previsto dal successivo articolo 7, comma 1, la "scelta di mestiere" ivi prevista deve considerarsi irreversibile, fino al 31/12/2020, con riguardo ai sistemi e/o attrezzi dello strascico [compreso "sfogliare-rapidi" (TBB) e "reti gemelle a divergenti" (OTT)] e quelli denominati "volanti" o "reti da traino pelagiche a coppia" (PTM) o "reti da traino pelagiche a divergenti" (OTM), e reti a circuizione. Si specifica, per ulteriore chiarezza, che l'obiettivo cui punta la disposizione di qua è quello di identificare e separare lo sforzo di pesca diretto sui piccoli pelagici da quello avente come target le risorse demersali, pertanto la facoltà di optare per attrezzi da pesca diversi da quelli sottoposti a fermo biologico ovvero tecnico, se presenti in licenza, deve ritenersi consentito con esclusione della reversibilità tra reti a traino pelagico e reti a strascico.

C) Sempre con riferimento all'articolo 2, comma 10, si precisa che, durante i periodi di interruzione obbligatoria, le unità dedite alla pesca attiva due piccoli pelagici nelle GSA 17 e 18 possano essere trasferite in un altro porto per l'esecuzione di operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché di operazioni tecniche per il rinnovo dei certificati di sicurezza, previo sbarco delle attrezzature da pesca ovvero apposizione dei sigilli agli attrezzi da pesca, ad opera dell'Autorità marittima e preventiva autorizzazione di quest'ultima, rilasciata per il tempo strettamente necessario per raggiungere il luogo ove saranno eseguite le operazioni.

D) con riferimento al titolo preferenziale di cui all'articolo 5, comma 6, prima interlinea, riguarda solamente le imprese costituite per il 70% da soggetti di età inferiore a 35 anni di età, esso deve intendersi riferito al momento della presentazione della domanda (come peraltro indicato nel modello di istanza di cui all'allegato 1, secondo annesso, del Decreto stesso) e non alla data di pubblicazione del decreto stesso in Gazzetta Ufficiale.

Si precisa che il decreto spiega i suoi effetti precettivi dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero.

Roma, 30 luglio 2019

Franco Manzato  
(firmato digitalmente ai sensi del CAD)